

10. Problema armeno

— doc. A2-33/87

RISOLUZIONE**su una soluzione politica del problema armeno***Il Parlamento europeo,*

- *vista la proposta di risoluzione dell'on Saby e altri, a nome del gruppo socialista, concernente la soluzione politica del problema armeno (doc. 2-737/84),*
- *vista la proposta di risoluzione dell'on. Kolokotronis sulla questione armena e la proclamazione del 24 aprile «Giornata in memoria del genocidio armeno» (doc. B2-360/85),*
- *vista la relazione della commissione politica (doc. A2-33/87),*

A. facendo riferimento

- *alla proposta di risoluzione dell'on. Jaquet e altri sulla situazione del popolo armeno (doc. 1-782/81),*
 - *alla proposta di risoluzione degli onn. Duport e Glinne, a nome del gruppo socialista, su una soluzione politica della questione armena (doc. 1-735/83),*
 - *all'interrogazione scritta dell'on. Duport sulla questione armena (1),*
 - *alla risoluzione dei ministri responsabili per gli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio il 13 novembre 1986, relativa alla conservazione del patrimonio architettonico europeo (2), compreso quello situato al di fuori del territorio comunitario,*
- B.** *convinto che il riconoscimento dell'identità del popolo armeno in Turchia in quanto minoranza etnica, culturale, linguistica e religiosa sia la logica conseguenza del riconoscimento della sua stessa storia,*
- C.** *considerando che da parte armena tali fatti vengono visti come di genocidio premeditato ai sensi della Carta dell'ONU del 1948,*
- D.** *considerando che lo Stato turco respinge come infondata l'accusa di genocidio,*
- E.** *constatando che il governo turco, con il suo rifiuto di riconoscere il genocidio del 1915, ha privato fino a oggi e continua a privare il popolo armeno del diritto a una sua propria storia,*
- F.** *dato che a tutt'oggi, il genocidio armeno, storicamente accertato, non è stato oggetto di condanna politica né ha dato luogo a conseguenti riparazioni,*
- G.** *considerando che il riconoscimento del genocidio degli armeni da parte della Turchia dovrebbe essere considerato come un atto profondamente umano di riabilitazione morale nei confronti degli armeni, che non può che fare onore al governo turco,*
- H.** *deplorando profondamente e condannando il terrorismo assurdo di gruppi di armeni responsabili, fra il 1973 e il 1986, di numerosi attentati, riprovati dalla stragrande maggioranza del popolo armeno, che hanno provocato la morte o il ferimento di vittime innocenti,*
- I.** *dato che la posizione assunta sul problema armeno dai vari governi turchi succedutisi nel tempo non ha mostrato segni di cedimento né contribuito in alcun modo ad allentare la tensione,*

I. *ritiene che la questione armena e quella delle minoranze in Turchia debbano ricevere una nuova collocazione nell'ambito delle relazioni fra la Turchia e la Comunità; sottolinea che di fatto la democrazia può essere costruita solidamente in un paese solo a condizione che questo riconosca e arricchisca la propria storia con la propria varietà etnica e culturale;*

(1) *Q.U. n. C 216 del 16.8.1984, pag. 10*

(2) *Q.U. n. C 320 del 13.12.1986, pag. 1*

Giovedì 18 giugno 1987

2. ritiene che i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli armeni stabiliti sul territorio dell'Impero ottomano costituiscano un genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1948; riconosce tuttavia che la Turchia attuale non può essere ritenuta responsabile del dramma vissuto dagli armeni nell'impero ottomano e ribadisce che, pur considerando tali avvenimenti storici come un genocidio, non si possono avanzare pretese politiche, giuridiche o materiali nei riguardi della Turchia di oggi;
3. chiede al Consiglio di intervenire presso il governo turco attuale per ottenere il riconoscimento del genocidio perpetrato nei confronti degli armeni negli anni 1915-1917 e di favorire l'instaurazione di un dialogo politico fra la Turchia e i delegati che rappresentano gli armeni;
4. ritiene che il rifiuto dell'attuale governo turco di riconoscere il genocidio commesso in passato ai danni del popolo armeno dal governo «giovani turchi», la sua riluttanza ad applicare le norme del diritto internazionale nelle sue controversie con la Grecia, il mantenimento di truppe turche d'occupazione a Cipro nonché la negazione della questione curda, costituiscono, unitamente all'assenza di una vera democrazia parlamentare e al mancato rispetto nel paese delle libertà individuali e collettive, soprattutto religiose, degli ostacoli insormontabili all'esame di un'eventuale adesione della Turchia alla Comunità;
5. appoggia — conscio delle sofferenze del passato — il desiderio del popolo armeno di poter sviluppare un'identità specifica e di veder garantiti i suoi diritti in quanto minoranza nonché il libero esercizio, da parte dei suoi membri, dei diritti civili e umani, così come sono definiti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei relativi protocolli;
6. insiste affinché la minoranza armena in Turchia riceva un trattamento equo per quanto riguarda l'identità, la lingua, la religione, la cultura e il sistema scolastico, e si fa vigorosamente fautore di una migliore tutela dei monumenti, del mantenimento e della conservazione del patrimonio architettonico religioso degli armeni in Turchia e auspica che la Comunità esamini in quale modo sia possibile una sua adeguata partecipazione a tali azioni;
7. invita a questo proposito la Turchia a rispettare fedelmente il regime di tutela delle minoranze non musulmane impostole dagli artt. 37-45 del Trattato di Losanna del 1923, Trattato che è stato peraltro sottoscritto dalla maggior parte degli Stati membri della Comunità;
8. ritiene che la tutela dei monumenti e il mantenimento e la conservazione del patrimonio architettonico religioso degli armeni in Turchia debbano considerarsi un elemento di una politica di più ampio respiro intesa a difendere il patrimonio culturale di tutte le civiltà sviluppatesi, nel corso dei secoli, sul territorio dell'attuale Turchia e in particolare quello delle minoranze cristiane che hanno fatto parte dell'impero ottomano;
9. invita quindi la Comunità a estendere l'accordo di associazione con la Turchia al campo culturale, perché vengano conservate e valorizzate le vestigia delle civiltà cristiane o di altre civiltà, in particolare dell'antichità classica, ittita, ottomana, ecc.;
10. esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate attualmente dalla comunità armena in Iran per quanto concerne la lingua armena e un proprio sistema di istruzione conforme alle regole religiose;
11. denuncia le violazioni delle libertà individuali in Unione Sovietica a danno della popolazione armena;
12. condanna energicamente qualsiasi atto di violenza e qualsiasi forma di terrorismo perpetrati da gruppi isolati e che non rappresentano il popolo armeno e rivolge ad armeni e turchi un appello alla riconciliazione;
13. invita gli Stati membri della Comunità a dedicare un giorno alla memoria delle vittime dei genocidi e dei delitti contro l'umanità perpetrati nel corso del XX secolo soprattutto a danno degli armeni e degli ebrei;
14. si assume l'impegno di appoggiare fattivamente le iniziative volte a instaurare negoziati tra il popolo armeno e quello turco;

Giovedì 18 giugno 1987

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al Consiglio di Associazione CEE-Turchia, nonché ai governi turco, iraniano e sovietico e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

11. Undicesima relazione annuale della Commissione concernente il FESR

— doc. A2-41/87

RISOLUZIONE

sull'Undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il Parlamento europeo,

- A. vista l'Undicesima relazione annuale (1985) della Commissione delle Comunità europee sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (1), elaborata dalla Commissione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1787/84 del 19 giugno 1984.
- B. viste le osservazioni della Corte dei conti convenute nel capitolo relativo alle spese a orientamento regionale della sua relazione speciale n. 2/86 sulle azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale del FESR (2).
- C. visto il nuovo regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, entrato in vigore il 1° gennaio 1985 (3).
- D. vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Hutton e altri sulla Decima relazione annuale (1985) del Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. B2-1249/86).
- E. vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A2-41/87).

1. rileva che l'Undicesima relazione sulle attività del FESR concerne il primo anno di applicazione del nuovo regolamento FESR e pertanto consente al Parlamento di formulare un primo giudizio sui suoi effetti qualitativi sulla politica regionale comunitaria;

2. fa rilevare che in tale regolamento risulta maggiormente accentuata la nozione di politica regionale comunitaria e che, al fine di rafforzare il potere di intervento della Commissione e di subordinare i contributi del FESR alle finalità comunitarie, sono state apportate sostanziali modifiche al regolamento del Fondo, e in particolare il nuovo sistema di forcelle per la ripartizione delle risorse FESR, l'approvazione di programmi, la priorità alle operazioni integrate, la concentrazione geografica degli investimenti, l'incentivazione degli investimenti produttivi, la valorizzazione del potenziale endogeno delle regioni e il potenziamento del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi comunitari e nazionali con impatto regionale;

3. constata che sebbene a livello comunitario si sia registrata una certa ripresa economica grazie alle favorevoli congiunture nei settori monetario ed energetico internazionale, tale evoluzione non ha giovato agli squilibri regionali, né sul piano degli investimenti produttivi né su quello della produttività o dell'occupazione;

(1) COM(86) 545 def.

(2) G.U. n. C 262 del 20.10.1986

(3) G.U. n. L 169 del 28.6.1984, pag. 1